



**UNIONE
NAZIONALE
IMPRESE DI
VIGILANZA**

Prot. n. 20 p/2020

Roma, 13 novembre 2020

A tutti gli Associati all'UNIV

Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Effetti del giudicato amministrativo. Azioni comuni.

Come noto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1611/2020 ha respinto il ricorso presentato da un istituto di vigilanza contro l'Azienda per il Diritto alla Studio Universitario della Campania, per l'affidamento del servizio di receptionist, portierato e vigilanza non armata, fissando il principio che, al di fuori delle previsioni dell'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione TULPS e del caso degli obiettivi sensibili e dei siti con speciali esigenze di sicurezza, ci sono attività che, per quanto caratteristiche della vigilanza privata, possono essere svolte anche da società di portierato, addirittura in orario notturno.

Si è trattato, a nostro parere, di un'interpretazione erronea, frutto forse di un'incomprensione lessicale del testo, ma che, come abbiamo già osservato, può produrre danni molto seri, soprattutto nelle mani di quei soggetti che da sempre si muovono nella zona grigia tra l'attività di vigilanza e quella di portierato e offrendo di fatto servizi di vigilanza senza avere le necessarie autorizzazioni, facendo concorrenza sleale agli istituti di vigilanza privata.

La sentenza è stata resa in un contenzioso tra le parti, ma l'autorevolezza dell'organo giudicante fa sì che possa costituire un precedente a sfavore nel caso di contenziosi analoghi. Peggio se poi a questa sentenza se ne dovessero aggiungere altre di analogo tenore.

Per questo motivo, onde evitare il formarsi di una giurisprudenza consolidata in una direzione opposta a quella che in questi anni tanto abbiamo faticato a costruire – fatta di specificità e professionalità – riteniamo necessario che eventuali ricorsi, impugnative di bandi di gara, aventi ad oggetto appunto la diversificazione dei servizi di vigilanza privata e portierato debbano essere affrontati con una visione più ampia, che tenga conto da un lato della generale questione del discrimine tra le due attività, dall'altro di come i principi generali fissati dalla legge, dal Ministero

Unione Nazionale Imprese di Vigilanza aderente a  **FederSicurezza**  **CONFCOMMERCIO**-Imprese per l'Italia

Via Lucania 13 - 00187 ROMA - Tel. 06.4441152 - Fax 06.49388119 - C.F. 04714441005

Sito Web: www.univigilanza.it * E-mail: info@univigilanza.it



**UNIONE
NAZIONALE
IMPRESE DI
VIGILANZA**

dell'Interno, ma anche dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, si applichino nel caso specifico, tenuto conto delle previsioni (e soprattutto delle “furbizie”) del bando di gara.

E' evidente che oramai le stazioni appaltanti predispongono le gare in modo da tentare (e spesso ci riescono!) di eludere la normativa di riferimento, pertanto anche l'impugnazione deve seguire le stesse logiche, utilizzate *a contrario*.

Per questo motivo, chiediamo ai Voi associati di comunicarci le iniziative giurisdizionali che sono state o che saranno intraprese sul tema specifico, al fine sia di fornire un possibile contributo di conoscenza e, nei limiti, di competenza all'attività legale, sia di consentire a questa Unione di partecipare *ad adiuvandum* al ricorso, ma anche per avere un quadro costantemente aggiornato della situazione per poter affrontare la questione a livello ministeriale e, se del caso, politico.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Anna Maria Domenici